

Operazioni e controlli preliminari per portare il Rendiconto di cassa in assemblea

Davide Alessandrelli

12 febbraio 2025

ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017

1. gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale [...] e dalla relazione di missione [...];
2. il bilancio degli ETS **privi di personalità giuridica** con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 300.000 euro** può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- 2bis. **per tutti gli enti del terzo settore**, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 60.000 euro**, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata»

Schema di Riepilogo

Volume dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	Senza personalità giuridica	Con personalità giuridica
Inferiori o uguali a 60.000 euro	Comma 2bis: Rendiconto per Cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata	
Superiori a 60.000 euro ma inferiori o uguali a 300.000 euro	Comma2: Rendiconto per cassa	Comma1: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione
Superiori a 300.000 euro	Comma1: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione	

Mod. D – Rendiconto per cassa

Il Principio di cassa richiamato nel decreto 5 marzo 2020 per la redazione del Mod. D (Rendiconto per cassa) in attuazione del comma 2 dell'art. 13 del D.lgvo. n. 117/2017 **non ha precedenti nel panorama giuridico italiano**

- I riferimenti al bilancio che si riscontrano nel codice civile si basano sul principio della competenza economica: Bilancio Ordinario (art. Art. 2423 e seguenti), Bilancio in Forma abbreviata (art. 2435-bis) e Bilancio delle Micro imprese (art. 2435-ter)
- **Forti analogie con la “contabilità semplificata”** prevista dall'art. 18 del DPR del 29/09/1973 n. 600 per Professionisti e Imprese «minori»

Mod. D – Rendiconto per cassa

il **principio di cassa** previsto nel decreto del 5 marzo 2020, si differenzia dalla contabilità semplificata almeno per due motivi:

1. **Non nasce da un'esigenza di natura fiscale**, ma da un'esigenza di semplificazione della rappresentazione contabile dei dati di bilancio e maggiore capacità di restituire al lettore del bilancio la provenienza delle fonti di finanziamento dell'ente e le modalità di impiego delle stesse sulla base delle diverse tipologie di attività svolte;
2. **E' un regime di cassa «puro» senza eccezioni.** La contabilità semplificata è di fatto un sistema «misto» (Plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti (tra questi il TFR) – art. 66 TUIR)

I Controlli con VERIF!CO

- 1) Controlli di coerenza interna;
- 2) Riconciliazione con i valori effettivi dei Conti finanziari
- 3) Controllo delle imputazioni in bilancio;
- 4) Controllo delle imputazioni sui progetti, raccolte fondi, 5 per mille;